

**COMUNE DI**



**CASTELNUOVO**

**RANGONE**

PROVINCIA DI MODENA

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITÀ STRADALE**

**A cura del III Settore – Servizio Viabilità**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°

del

# ----- INDICE -----

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Nozione di Centro Abitato

## **TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA**

### ***CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA***

Articolo 4 - Insegne

Articolo 5 - Cartello

Articolo 6 - Manifesto

Articolo 7 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Articolo 8 - Segno orizzontale reclamistico

Articolo 9 - Impianti di pubblicità e propaganda

Articolo 10 - Sorgenti luminose

### ***CAPO II : UBICAZIONE, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI***

Articolo 11 - Collocazione vietata

Articolo 12 - Collocazione fuori dai Centri Abitati

Articolo 13 - Collocazione in Centro Abitato

Articolo 14 - Pubblicità itinerante

Articolo 15 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

Articolo 16 - Ubicazione in deroga

Articolo 17 - Collocazione di mezzi pubblicitari provvisori

Articolo 18 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Articolo 19 - Dimensioni massime

Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Articolo 21 - Caratteristiche delle insegne

Articolo 22 - Caratteristiche delle tende e bacheche

Articolo 23 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

Articolo 24 - Targhe pubblicitarie

Articolo 25 - Pubblicità fonica

### ***CAPO III : DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI***

Articolo 26 - Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

Articolo 27 - Caratteristiche dei segni orizzontali reclamistici

Articolo 28 - Caratteristiche ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

Articolo 29 - Mezzi Pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento di carburante

Articolo 30 - Disciplina delle tende

Articolo 31 - Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

### **TITOLO III : COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE**

Articolo 32 - Norme generali

Articolo 33 - Collocazione di insegne

Articolo 34 - Collocazione di targhe professionali o di esercizio

Articolo 35 - Collocazione di tende frangisole

### **TITOLO IV : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Articolo 36 - Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

Articolo 37 - Autorizzazione

Articolo 38 - Casi particolari

Articolo 39 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 40 - Variazioni e modifiche del messaggio pubblicitario

Articolo 41 - Termine di validità dell'autorizzazione

Articolo 42 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 43 - Rinnovo dell'autorizzazione

Articolo 44 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 45 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

### **TITOLO V : VIGILANZA E SANZIONI**

Articolo 46 - Vigilanza

Articolo 47 - Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D. leg. N° 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 48 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente Regolamento

Articolo 49 - Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

Articolo 50 - Ripristino dello stato dei luoghi

### **TITOLO VI : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 52 - Norme transitorie

Articolo 58 - Entrata in vigore del Regolamento

# **TITOLO I**

## ***DISPOSIZIONI GENERALI***

### **ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

- I. Il presente regolamento disciplina le attività d'autorizzazione e d'installazione, nelle forme consentite dal D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, (Codice della Strada), dal D.P.R. 16.12.1992, n° 495 (regolamento d'esecuzione del Codice della Strada), nonché del D. Lgs. del 15.11.1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, con lo scopo di dettare norme di riferimento, relativamente alla dimensioni, caratteristiche ed ubicazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di pubblicità, propaganda, collocati, lungo le strade o in vista d'esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico.
- II. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio comunale nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.

### **ART. 2 FINALITÀ**

- I. Il regolamento detta i principi fondamentali di cui all'art. 1 in materia di:
  - a) CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI così come previsto dall'art. 47 D.P.R. n° 495/92.
  - b) UBICAZIONE, DIMENSIONE, CARATTERISTICHE, DEI CARTELLI E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI, così come previsto dal D.P.R. n° 495/92.
  - c) CRITERI DI INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO delle forme pubblicitarie.
  - d) ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE per il rilascio degli atti autorizzatori secondo i principi della massima semplificazione, trasparenza e determinazione dei tempi di rilascio.
  - e) VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE.

### **ART. 3 NOZIONE DI CENTRO ABITATO**

- I. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un periodo continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 30.04.1992, n° 285, e successive modifiche ed integrazioni e definito ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale.

## **TITOLO II**

### ***DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA***

#### ***CAPO I***

#### ***CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA***

##### **ART. 4 INSEGNE**

- I. È da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce proprio sia per luce indiretta.
- II. Per pertinenze accessorie s'intendono, gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste al servizio, anche non esclusivo di essa.
- III. In caso di utilizzo da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
- IV. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano le attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche, o altre tecniche, direttamente su muro.
- V. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
  - a) Bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione).
  - b) Bandiera verticale (in aggetto da un costruzione).
  - c) Frontale.
  - d) A tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali.
  - e) Su palina (insegna collocata su supporto proprio).

##### **ART. 5 CARTELLO**

- I. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.
- II. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

##### **ART. 6 MANIFESTO**

- I. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

II. La collocazione di manifesti è vietata al di fuori degli spazi preordinati.

#### **ART. 7 STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA**

- I. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- II. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

#### **ART. 8 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO**

- I. È da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

#### **ART. 9 IMPIANTI, E MEZZI PUBBLICITARI STRADALI**

- I. Gli impianti, ed i mezzi pubblicitari si suddividono in:
  - impianti di pubblicità e propaganda;
  - impianti fissi per le affissioni;
  - pubblicità sui veicoli;
  - pubblicità fonica;
  - pubblicità itinerante.
- II. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:
  - a) Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'art. 22, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 4, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine, o in alternativa all'insegna. Deve essere priva di luminosità propria.
  - b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate dal successivo art. 23.
  - c) Bacheca: si intendono vetrine, luminose per luce diretta o indiretta, con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni varie di pubblico interesse e/o propaganda di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie.
  - d) Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi, costituiti con materiale leggeri in metallo.
  - e) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art. 18, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con appositi piani e studi coordinati di arredo urbano, ovvero

previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti. Può essere luminoso per luce indiretta e può avere dimensione massima di 18,00 mq.

- f) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, dalla superficie massima di 12,00 mq.
- g) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici. Quando installate sulla vetrina dell'esercizio commerciale non necessita di autorizzazione.

III. Gli impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di 70,00 x 100,00 cm., disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal piano generale degli impianti, previsto dall'art. 3 del D. Lgs. del 15.11.1993, n° 507.

IV. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, e del relativo regolamento di attuazione e d'esecuzione.

V. La pubblicità fonica è consentita alle condizione e nei limiti indicati dall'art. 24 del presente regolamento.

VI. La pubblicità itinerante è vietata sotto qualsiasi forma, intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate, permanentemente, in modo tale da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

## **ART. 10 SORGENTI LUMINOSE**

- I. È da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

## **CAPO II**

### **UBICAZIONE, DIMENSIONI, CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

## **ART. 11 COLLOCAZIONE VIETATA**

- I. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
  - a) Lungo ed in vista delle strade extraurbane principali e dei relativi accessi.
  - b) Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.
  - c) Sulle pertinenze di esercizio delle strade.
  - d) In corrispondenza delle intersezioni.
  - e) Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
  - f) In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi (dossi e cunette).
  - g) Sui ponti o sottoponti.
  - h) Sui cavalcavia e loro rampe.

- i) Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento, ad eccezione dei centri abitati dove questa disposizione non si applica alle transenne para pedonali, a condizione che il messaggio pubblicitario sia rivolto al solo marciapiedi.
  - j) Sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
  - k) Sui terreni dell'amministrazione Comunale in affaccio sulle strade di proprietà, salvo per scopi di pubblica utilità
- II. Lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezza naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
- III. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
- IV. È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 16.
- V. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti all'art. 9, è disciplinata oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
- VI. Nei centri abitati è comunque vietata la collocazione di forme pubblicitarie:
- in luoghi ed in modi che, possano ingenerare confusione e incomprensione nella segnaletica stradale, (verticale, orizzontale, luminosa e complementare);
  - che arrechino disturbo visivo, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione ed incolumità per gli utenti della circolazione stradale.

## **ART. 12 COLLOCAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI**

- I. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 13, 2° comma può essere autorizzato nel rispetto delle distanze minime fissate dall'art. 51 del D.P.R. n° 495/92.

## **ART. 13 COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO**

- I. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 15 – 16 e dal comma successivo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- a) 50,00 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
  - b) 100,00 m. dal punto di tangenza dalle curve orizzontali;
  - c) 100,00 m. dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
  - d) 3,00 m. dal limite della carreggiata.
- II. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E ed F, di cui all'art. 2 del D. Lgs 30.04.1992, n° 285, come di seguito indicato:
- a) 20,00 m. dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali ed intersezioni;
  - b) 30,00 m. dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
  - c) 30,00 m. dal vertice dei raccordi concavi o convessi;
  - d) 3,00 m. dal limite della carreggiata.

- III. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art. 11, 1° comma lettera e), non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma del Codice della Strada.
- IV. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi, pubblicitari, collocati, in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.

#### **ART. 14 PUBBLICITA' ITINERANTE**

- I. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvoquanto previsto dal successivo articolo 17.
- II. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli articoli 134, 135, 136 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada

#### **ART. 15 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI COLLOCAZIONE**

- I. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.
- II. Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 15 %.

#### **ART. 16 UBICAZIONI IN DEROGA**

- I. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda da chiunque collocati su aree pubbliche, o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente capo.
- II. In casi di particolare interesse generale, di pubblica utilità e di ordine tecnico, l'Amministrazione Comunale può autorizzare all'interno del centro storico e dei centri abitati forme pubblicitarie di richiamo, relative ad esercizi di interesse primario e turistico, come musei, mostre, manifestazioni, ecc., in modi e soluzioni funzionanti allo scopo.

#### **ART. 17 COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI**

- I. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dai successivi art.37 ,lettera a), b), e,) d), e art. 38.
- II. La domanda può essere presentata dallo stato, dalle regioni e province, dai comuni o loro consorzi, da enti religiosi, da enti pubblici, da associazioni ricreative e sportive, partiti politici ed organizzazioni sindacali.

- III. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt. 12 e 13 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o della iniziativa a cui si riferisce, nonché durante la settimana precedente e non oltre le 24 ore successive lo svolgimento della stessa.
- IV. Per le attività di teatri o musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali è consentita la installazione di strutture bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.
- V. È consentita la posa delle bacheche posate direttamente al suolo da parte delle rivendite di giornali, nella misura di un espositore per testata giornalistica locale.

#### **ART. 18 COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

- I. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
- II. I cartelli pubblicitari e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
- III. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può essere comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
- IV. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti per le affissioni posti in opera, deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore a 2,50 m. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
- V. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico - edilizie, il servizio provvederà ad inviare copia della documentazione presentata, al Settore Edilizia Privata per il rilascio del necessario provvedimento amministrativo, indispensabile per il rilascio della autorizzazione di cui al presente regolamento.

#### **ART. 19 DIMENSIONI MASSIME**

- I. Fuori centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di 6,00 mq. ridotta a 3,00 mq. nel caso di collocazione entro una distanza di 5 km. dal cartello di indicazione del centro abitato dal perimetro individuato al precedente art. 3.
- II. Per il centro abitato si rimanda alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti.

#### **ART. 20 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

- I. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità superiore a 150 candele per metro quadrato, o che provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
- II. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
- III. La croce verde luminosa è consentita solamente per indicare le farmacie.
- IV. Nel centro abitato non dovranno comunque superare la superficie massima di 3,00 mq.

## **ART. 21 CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE**

- I. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a 3,00 m in affaccio su pedonali/ciclabili e 4,70 su in affaccio su strade e passi carrai.
- II. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto 1,20 m.
- III. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di 15 cm. ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
- IV. In edifici ad esclusiva destinazione industriale e/o commerciale possono essere installare insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio con presentazione in sede di istanza, del progetto di facciata che verrà inviato al Settore Edilizia Privata per quanto compete. Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, devono essere installati esclusivamente impianti di pubblicità, riferentesi alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizione al piano terra, nelle aree di pertinenza.
- V. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra misurata al bordo superiore non maggiore a 6,00 m., se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1° e 2° del presente articolo.
- VI. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato solo le seguenti:
  - Per quelle individuate all'art. 4, 5° comma lett. a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10,00 mq., se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 2,00 mq.
  - Per quelle individuate all'art. 4, 5° comma punto d), 20,00 mq.
- VII. È vietata l'installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo, art. 34, 2° comma.

VIII. È altresì vietata la installazione di insegne aggiuntive rispetto alle insegne esistenti.

IX. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, ed ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente e/o a bandiera, sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulle recinzioni rispettando, in tali ultimi casi, procedura di cui al precedente art. 18, 5° comma. Possono avere dimensioni massime di 1,00 x 2,00 m. e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi, non devono riportare alcun grafico, disegno o figura, ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti né programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

## **ART. 22 CARATTERISTICHE DELLE TENDE E BACHECHE**

- I. Le tende a protezione di mostre, vetrine, ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dal suolo stradale di 2,20 m. a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno 20 cm. rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a 2,00 m.
- II. È ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 lett.c), con dimensioni di 1,20 x 0,80 m. o di 1,20 x 0,40 m.
- III. Dovranno essere poste in opera, ove consentito a muro, con una sporgenza massima non superiore a 10 cm. dal filo della muratura, ed ad una quota non inferiore a 1,50 m da terra.

## **ART. 23 CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO**

- I. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed essere una dimensione massima di 30 x 50 cm., ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 35.
- II. Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi professionali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri a stampatello e di grandezza non superiore a 8 cm., avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa od illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il n° e la data di autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 43, 1° comma lett. e).
- III. Le targhe concernenti le strutture sanitarie, già definite al precedente art. 20, ultimo comma, devono rispettare le dimensioni di cui sopra ed essere composte in caratteri a stampatello ed i grandezza non superiore a 12 cm.; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa od illuminante; non contenere alcun grafico della professione o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione, eventualmente possono riportare la denominazione o ragione sociale, nonché i segni distintivi dell'impresa. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero, e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione, quando saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali; nelle more, è sufficiente indicare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifica attività medico – sanitaria e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a 8 cm., salvo che per il direttore sanitario.

#### **ART. 24 TARGHE PUBBLICITARIE**

- I. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di 50 x 30 cm..
- II. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

#### **ART. 25 PUBBLICITÀ FONICA**

- I. La pubblicità fonica è autorizzata dal comune; le emissioni sonore non dovranno superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla legislazione vigente.
- II. È consentita effettuarla, negli orari:
  - dal 1° maggio al 31 ottobre: dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00;
  - dal 1° novembre al 30 aprile: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00.
- III. All'interno delle Zone a Traffico Limitato, è consentita effettuarla, con la limitazione di due passaggi, negli orari:
  - dal 1° maggio al 31 ottobre: dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,30 alle 19,30;
  - dal 1° novembre al 30 aprile: dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 18,30.
- IV. La pubblicità fonica è vietata:
  - a) All'interno delle aree pedonali.
  - b) In prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
- V. Negli orari non previsti, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili, devono essere inoltre osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

### ***CAPO III***

#### ***DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI***

#### **ART. 26 CARATTERISTICHE PARTICOLARI DI STRISCIONI, STENDARDI, LOCANDINE E BANDIERE**

- I. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e nelle 24 ore successive allo stesso, Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.
- II. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
  - a) Fuori dai centri abitati 100,00 m.;
  - b) Nei centri abitati 25,00 m.

- III. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 20, 5° comma in riferimento alle distanze da rispettare.
- IV. Gli striscioni dovranno essere collocati con il bordo inferiore ad una altezza dal suolo non inferiore a 4,50 m.
- V. Gli standardi dovranno essere posizionati con il bordo inferiore ad una altezza rispetto ai percorsi pedonali di 2,50 m. ed avere una superficie massima, se collocati all'interno del cento abitato, di 4,00 mq.

#### **ART. 27 CARATTERISTICHE DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

- I. I segni orizzontali sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
- II. Per essi non si applicano gli artt. 11 – 12 – 13 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali
- III. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi; con un'area massima di 4,00 mq.

#### **ART. 28 CARTELLI ED ALTRI MEZZI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI**

- I. Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altri, purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione, dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a 1,00 mq.

#### **ART. 29 MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO, NELLE AREE DI PARCHEGGIO E NELLE STAZIONI DI CARBURANTI**

- I. Sulle strade di tipo C e F, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. del 30.04.92, n° 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 5% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime;
- II. Nelle strade di tipo D ed E come definite dall'art. 2 del D. Lgs del 30.04.1992, n° 285, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.
- III. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di mq. 2,00 per ogni servizio prestato.
- IV. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3,00 e deve rispettare la distanza minima di 200 m. da tutti gli altri cartelli.

- V. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione del cartello pubblicitario con le medesime modalità di cui sopra.
- VI. All'interno dei centri abitati per le stazioni di carburante può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3,00 e deve rispettare la distanza minima di 20 m. da tutti gli altri cartelli.

#### **ART. 30 DISCIPLINA DELLE TENDE**

- I. Le tende così come definite al precedente art. 9, qualora riportino scritte pubblicitarie seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
- II. È consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.
- III. La collocazione delle tende non deve occultare in alcun modo la toponomastica e la segnaletica stradale.

#### **ART. 31 MESSAGGI PUBBLICITARI SU STRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO**

- I. Sulle strutture a carattere provvisorio o con carattere di stagionalità è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

### **ITOLO III**

#### ***COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED IN PROSSIMITÀ DI EDIFICI STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE (centro storico)***

#### **ART. 32 NORME GENERALI**

- I. Le norme del presente titolo disciplinano la collocazione delle forme pubblicitarie all'interno di zone in prossimità di edifici storico artistico culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle precedenti disposizioni comuni.
- II. All'interno delle zone ed edifici di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee A (centro storico) è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.
- III. Sono vietate:
- a) La installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a ospedali, farmacie, alberghi, uffici postali, posti telefonici pubblici, fermate di trasporti pubblici ed esercizi di generi di monopolio.
  - b) Le installazioni di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate dentro le luci delle finestre e nelle arcate e di testa dei portici. .
  - c) Le installazioni di locandine, stendardi e bandiere. È ammesso il solo uso di stendardi bandiere bidimensionali in tessuto di tela alle condizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento.
  - d) L'installazione dei segni orizzontali reclamistici.
  - e) L'installazione di cartelli ed impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisorio.

- f) La collocazione di insegne su paline.
- g) L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle collocate a muro, relative ad informazioni cinematografiche e di spettacolo, e/o di pubblica utilità.
- h) L'utilizzo di fonti luminose, dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

IV. Sono inoltre consentite le installazioni di sistemi mobili di informazione e/o pubblicità collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni e messaggi di pubblica utilità.

### **ART. 33 COLLOCAZIONE DI INSEGNE**

- I. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro e in ogni caso non devono sporgere dal filo esterno della muratura. E' vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso; sono inoltre vietate le insegne luminose con singole lettere scatolari in rilievo e quelle realizzate con filo di neon; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura ed avere una bassa intensità luminosa. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso. E' inoltre vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.
- II. La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.
- III. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.
- IV. Per gli alberghi devono utilizzarsi insegne tipo "a bandiera orizzontale" di dimensioni massime, compresa la struttura, di ml. 1,20x1,00, con scritta riprodotte il logo della denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare. Sono altresì consentite le insegne frontali, come disciplinate dal precedente comma 1°.
- V. Le insegne da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio e vincolato al parere dei Settori Edilizia Privata ed Urbanistica.
- VI. Le insegne da collocare su edifici di nuova realizzazione, possono essere poste in deroga al presente articolo ma dovranno essere previste nel relativo progetto, e vincolato al parere dei Settori Edilizia Privata ed Urbanistica.

### **ART. 34 COLLOCAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI O DI ESERCIZIO**

- I. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina, o in alternativa alle insegne.
- II. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte degli edifici o sugli stipiti: dovranno essere realizzate in materiali diversi dalla plastica.

III. La dimensione massima delle targhe è 30 x 50 cm., e comunque commisurato allo stato dei luoghi.

#### **ART. 35 COLLOCAZIONE DI TENDE E FRANGISOLE**

- I. Ferme restando le disposizioni dettate agli art. 22 e 30 del presente regolamento, negli edifici soggetti a restauro scientifico o risanamento conservativo ed in tutti quelli ubicati nella zona "A" (centro storico) le tende e i frangisole possono essere applicati solo con telai e non fissati a parti architettonicamente ornamentali.
- II. In strade strette in cui la larghezza della carreggiata libera sia inferiore a 3,00 m., o priva di marciapiede, è ammessa solo la tenda a caduta.
- III. È consentito ai sensi dell'art. 31, 2° comma riportare la dicitura dell'insegna di esercizio sul fronte della tenda.
- IV. È vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. È ammessa la tinta unita opaca, o comunque, di colore adeguato a quello del prospetto su cui si intende installare.
- V. È vietato il colore rosso e combinazioni cromatiche che ne prevedano l'uso. È ammessa la tinta unita opaca, o comunque, di colore adeguato a quello del prospetto su cui si intende installare.
- VI. La sostituzione, anche se della sola tenda comporta l'adeguamento alla presente normativa
- VII. Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

### **TITOLO IV**

#### ***PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI***

#### **ART. 36 COMPETENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE**

- I. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda e ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
- II. Fuori dal centro abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra secondo il seguente ordine di competenza:
  - a) Per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade.
  - b) Per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni.
  - c) Per le strade militari al comando territoriale competente.
- III. All'interno del centro abitato di cui all'art. 3, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre dell'Amministrazione Comunale.

- IV. Per i tratti di strada statali, regionali o provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
- V. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del vigente codice della strada e la loro collocazione viene autorizzata, dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

## **ART. 37 AUTORIZZAZIONE**

- I. Il soggetto interessato al rilascio della autorizzazione, presenta la domanda in carta legale indirizzata all'ufficio Amministrativo del servizio Viabilità e Traffico o a mezzo posta, corredata da:
- a) Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, con la quale attesta che il mezzo pubblicitario che intende collocare, ed i suoi sostegni, sarà collocato tenendo conto della spinta del vento e della natura del terreno, in modo da garantirne la stabilità, e la conformità alle norme previste a tutela della sicurezza, della circolazione e la incolumità delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
  - b) Un bozzetto, quotato in scala 1:20 colorato in duplice copia del mezzo e messaggio pubblicitario da esporre, con le indicazioni delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato.
  - c) Una documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante.
  - d) Uno stralcio planimetrico in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione.
  - e) Copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
  - f) Parere, della Soprintendenza ai beni Ambientali ed architettonici della Regione Emilia Romagna, (in alternativa copia della domanda) qualora richiesto.
  - g) Nell'eventualità ricorrano le condizioni previste dall'art. 18, comma 5, del presente regolamento, un progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in duplice copia debitamente firmato dal tecnico dell'impresa esecutrice, e dal titolare della ditta.
- II. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
- III. Al richiedente viene restituita ricevuta con la indicazione:
- della data di presentazione;
  - del funzionario responsabile del procedimento, nonché dell'ubicazione del suo ufficio;
  - del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento autorizzatorio.

## **ART. 38 CASI PARTICOLARI**

- I. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti a), b) e d e) del precedente articolo; per quanto concerne lo stralcio planimetrica previsto dal punto d) può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

II. La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge 05.02.1992, n° 175, (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie, ed associazioni professionali fra sanitari, targhe o insegne per case di cure private, e di ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata, all'ufficio tecnico del servizio Viabilità e Traffico che provvederà al rilascio dell'autorizzazione, ai fini del rispetto delle norme previste dal vigente codice della strada, regolamento di esecuzione ed attuazione e dal presente regolamento.

#### **ART. 39 RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE**

I. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

II. Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ufficio Autorizzazioni deve verificare che la domanda sia regolare e completa; in caso contrario dovrà essere notificata comunicazione al richiedente affinché provveda alla rapida regolarizzazione.

III. Dal giorno di arrivo all'Ufficio succitato della risposta ai chiarimenti richiesti, decorre ex novo il termine previsto per il rilascio.

IV. Il responsabile del provvedimento provvederà all'istruttoria della domanda acquisendo i pareri, qualora necessari dei servizi comunali competenti per materia.

V. L'istruttoria dovrà essere completata entro il termine stabilito di 30gg, concedendo o diniegando l'autorizzazione. Il diniego dovrà essere sempre motivato.

VI. Contro il diniego al rilascio dell'autorizzazione è ammesso ricorso nei termini di Legge.

VII. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento autorizzatorio, l'interessato può procedere all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, previa presentazione in ogni caso della dichiarazione ai fini della applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

#### **ART. 40 VARIAZIONI E MODIFICHE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO**

I. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda in carta legale, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

#### **ART. 41 TERMINE DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

I. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

#### **ART. 42 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

I. Il titolare dell'autorizzazione ha obbligo di:

- a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- b) Effettuare tutti gli interventi necessari ai loro al buon mantenimento;
- c) Adempiere nei tempi prescritti a tutti le disposizioni impartite del Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) Provvedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- e) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhetta metallica, professionali di esercizio o pubblicitarie, fissare saldamente una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - Amministrazione rilasciante;
  - soggetto titolare;
  - numero dell'autorizzazione;
  - progressione chilometrica del punto di installazione;
  - data di scadenza.
- f) Sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la targhetta di cui sopra, contenente tutti i dati elencati nell'art. 22, commi 2 e 3.

II. La targhetta di cui sopra dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

III. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente sotto la propria responsabilità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

IV. È fatto obbligo altresì al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, riprestando il preesistente stato dei luoghi.

V. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenzlo da parte dell'Amministrazione comunale.

#### **ART. 43 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

I. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

II. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, o in caso di subingresso nell'esercizio della attività, la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 30 giorni e corredata dalla sola autodichiarazione autenticata, che attesi la persistenza degli elementi di cui alla lettera a) dell'art. 38, 1° comma (autodichiarazione), e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

III. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 38.

#### **ART. 44 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

- I. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
- a) La cessazione o il trasferimento della pubblicità autorizzata;
  - b) L'annullamento o la revoca, l'insistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
  - d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
  - e) La mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - f) Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

**ART. 45 NULLA OSTA TECNICO PER LA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI, IN VISTA DI STRADE COMUNALI**

- I. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari su aree private, in vista di strade di proprietà Comunale, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda all'ufficio tecnico competente, allegando, la documentazione di cui all'art. 38, 1° comma lettere a), b) e c).
- II. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nullaosta o il diniego dello stesso.

## **TITOLO V**

### ***VIGILANZA E SANZIONI***

**ART. 46 VIGILANZA**

- I. L'Amministrazione Comunale è tenuta a vigilare tramite il Corpo di Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione, di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
- II. Qualunque inadempienza verrà proseguita ai sensi della Legge 24.11.1981, n° 689.
- III. Il Sindaco o chi per lui può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

**ART. 47 SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DEL D. Lgs n° 507/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

- I. Chiunque installa i mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere ed ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D. Lgs 15.11.1993, n° 507 e successive modifiche e integrazioni.
- II. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel 1° comma, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore ed a proprie spese.
- III. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza della autorizzazione, di decadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere

rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

IV. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

V. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e standardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui agli artt. 26 e 27.

VI. I messaggi pubblicitari propagandistici che possono essere variati con le modalità indicate nel precedente art. 41 devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza, si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

VII. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal comune al terzo.

VIII. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni, è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

#### **ART. 48 SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

I. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nella autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da erogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge n° 689/81.

Le violazioni riguardano:

- a) Installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione.
- b) Mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

II. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui siano verificati danni a terzi o al Comune.

#### **ART. 59 SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI**

I. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

II. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i 30 giorni dalla notifica.

III. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'intestatario.

#### **ART. 50 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

- I. Nel momento in cui l'autorizzazione termini per qualsiasi motivo o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione, di restituire nello stato originario le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto della installazione dell'impianto.
- II. In caso di inottemperanza si provvederà da parte della Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

## **TITOLO VI**

### ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

#### **ART. 51 NORME TRANSITORIE**

- I. Fermo restando il termine di cui all'art. 234 del vigente Codice della Strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione.
- II. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

#### **ART. 52 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

- I. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti, e la pubblicazione per i 15 giorni all'albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
- II. Per quanto non espressamente riportato o richiamato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa generale.